affiggere agli albi sindacali delle sedi dell'Istituto, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 300 del 20.5.70

Si richiede l’affissione anche delle eventuali note allegate

SEGRETERIA PROVINCIALE  CISL SCUOLA PISA

56100 Pisa - Via Corridoni 36 - tel. 518111 – fax. 050 518214

AI DIRIGENTI SCOLASTICI

In data 5 settembre il Miur ha emanato l'allegata nota avente ad oggetto l'Organico della autonomia.

Al di là della retorica che caratterizza la maggior parte dei contenuti della nota , è utile approfondire alcuni passaggi riconducibili alle  modalità di utilizzo del personale docente e alle gestione delle sostituzioni

.

- **Utizzo dei docenti di potenziamento  per coprire spezzoni orario fino a sei ore**

Ci viene segnalato dalle  strutture che alcuni dirigenti scolastici ma anche qualche UST ritiene che gli spezzoni fino a sei ore possano essere affidati ai docenti di potenziamento ( nei  casi in cui lo spezzone sia  della medesima classe di concorso del docente di potenziamento ) riducendo di fatto le risorse complessivamente disponibili nell'istituzione scolastica.

Tale comportamento contrasta con le indicazioni Miur fornite nella nota  0019990 del 22 luglio    sull'organico di fatto nella quale  esplicitamente si dichiara che gli **spezzoni fino a sei ore vanno assegnati in aggiunta all'orario di cattedra a** docenti della scuola che siano disponibili ad accettarli.

**- Sostituzione del docente di potenziamento assente**

La nota Miur del 5 settembre afferma che si può ricorrere alla nomina del supplente solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolari.

In altre due occasioni il Miur si era già espresso sulla questione:

-con la nota miur 0024306 del 1° settembre sulle supplenze: " *I posti di potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie , ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventalmente assegnate al docente di potenziamento nell'ambito del proprio orario" .*

- in occasione della Circolare 0011729 del 29 aprile 2016 sull'organico di diritto che recita " Si rammenta che nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a 10 giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e **delle attività di carattere curriculare previste dal piano dell'offerta formativa triennale  "**

Riteniamo che questa ultima formulazione sia quella che offra maggiori spazi interpretativi in quanto le  **"attività di carattere curricolare previste dal piano dell'offerta formativa** " possono comprendere  tutte le attività programmate che prevedano la presenza degli alunni, anche oltre  l'orario strettamente previsto dagli ordinamenti

A titolo di esempio si possono elencare i seguenti casi:

-Se un docente di potenziamento della primaria è utilizzato per consentire il funzionamento di una classe a tempo pieno , in caso di assenza del docente stesso, si nomina il supplente.

-Se un docente di potenziamento è utilizzato in classe perchè ha preso il posto del "vicario", in caso di assenza viene regolarmente sostituito.

-Se un docente di potenziamento ha preso per sei ore il posto del docente parzialmente esonerato per funzioni di staff , in caso di assenza del docente di potenziamento si può procedere alla sostituzione per sei ore.

Ma non solo.

Riteniamo che p  possa essere sostituito con supplente, sempre a titolo di esempio,  anche :

il  docente di potenziamento  coinvolto in attività di insegnamento organizzate per gruppi di alunni (  classi aperte)

-il docente impegnato in progetti di recupero/ prevenzione dispersione, ecc ... che si effettuano con gli studenti,  in anche in oarario aggiuntivo.

-il docente impegnato in attività di ampliameno dell'offerta formativa per insegnamenti aggiuntivi anche oltre l'orario d'obbligo.

Diversamente  le attività eventualmente programmate con l'utilizzo dei docenti del potenziamento in orario aggiuntivo a quello curricolare finirebbero  inevitabilmente per essere compromesse in caso di assenza del docente.

**- Supplenze fino a 10 giorni**

L'allegata nota Miur del 5 settembre accenna alla questione della sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni facendo un generico riferimento alla gestione flessibile di tutto l'organico dell'autonomia " per assicurare la copertura delle classi ".

A nostro avviso è bene tener presente che la legge 107 al comma 85 prevede che il dirigente scolasitco **possa effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni** con il personale dell'organico dell'autonomia " **tenendo conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7"**cioè salvaguardando la progettualità della scuola.

In sostanza la legge , pur prevedendo la sostituzione fino a 10 giorni , prevede anche che si garantiscano comunque le attività del PTOF .

Infine il comma 85 della legge 107 prevede che il personale dell'organico dell'autonomia " ove impiegato in gradi di istruzione inferiori conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza".

Sulla questione che già nello scorso anno aveva registrato casi di docenti delle superiori mandati a far supplenza nella scuola dell'infanzia, ricordiamo che la nota Miur 0024306 del 1° settembre 2016 sulle supplenze, ha previsto , accogliendo una nostra specifica richiesta, che il docente "sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso".

Segnaliamo infine che può essere utile recuperare il materiale unitario inviato in first class il 7 dicembre dello scorso anno in occasione dell'assunzione in ruolo sul potenziamento, utile anche nel nuovo anno scolastico soprattutto  per l'attività delle RSU.

Fr/ Sc

---------------------------------------------

**CISL SCUOLA - SEGRETERIA NAZIONALE**

Via Bargoni, 8  00153  Roma - +39 06 583111

===============================

AVVERTENZA: LEGGE 675/96. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da corrispondenza pervenuteci o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in internet. E' sufficiente inviare un messaggio con titolo "Rimozione" per essere rimossi dall'archivio.

===========================

Proteggi l'ambiente! Non stampare questa e-mail se non veramente necessario.